

SOSTENIBILITÀ E FATTORI ESG

INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2019/2088

INFORMATIVA DI VALORI & FINANZA INVESTIMENTI SIM SPA

PREMESSA

Il Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, prescrive specifici obblighi in capo ai "consulenti finanziari", rientrando in tale definizione qualsiasi "impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti", ai sensi delle seguenti disposizioni:

- articolo 3 "Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità";
- articolo 4 "Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto";
- articolo 5 "Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all'integrazione dei rischi di sostenibilità".

Per fornire una maggiore illustrazione del tema si premette che per:

- "fattori di sostenibilità": si intendono quelle problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione sia attiva che passiva;
- "rischio di sostenibilità": si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di *governance* che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo sul valore di un investimento;
- "principali effetti negativi": rappresentano gli effetti delle decisioni prese in materia di investimento e delle consulenze in materia di investimenti che determinano delle incidenze negative sui fattori di sostenibilità;
- "investimento sostenibile": un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori di efficienza delle risorse riguardanti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra, l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate e a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno degli obiettivi e che le imprese beneficiarie di tali investimenti rispettino una prassi di buona *governance*, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni e remunerazioni per il personale e il rispetto degli obblighi fiscali;
- "preferenze ESG": indicano le scelte da parte di un cliente o di un potenziale cliente riguardanti gli

investimenti sostenibili sotto il profilo ambientale, sociale e della buona *governance* che per proprie preferenze dovrebbero essere integrati nella propria strategia di investimento.

Il Regolamento sulla sostenibilità degli investimenti finanziari è una delle numerose azioni studiate per contribuire al raggiungimento di tre obiettivi, che sono:

- riorientare i flussi dei capitali verso investimenti sostenibili al fine di realizzare una crescita sostenibile e inclusiva;
- gestire i rischi finanziari derivanti dai cambiamenti climatici, l'esaurimento delle risorse, il degrado e le questioni sociali;
- promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nelle attività economiche e finanziarie;

lo scopo del regolamento mira a consentire agli investitori di sapere se un'attività economica è ecosostenibile, in base a specifici criteri assunti a livello comunitario dell'intera Unione europea.

ART. 3 - TRASPARENZA DELLE POLITICHE IN MATERIA DI RISCHIO DI SOSTENIBILITÀ

L'articolo 3 "Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità" del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 richiede ai consulenti finanziari di pubblicare e aggiornare sul loro sito web informazioni circa le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nelle loro consulenze in materia di investimenti o di assicurazioni.

Per "rischio di sostenibilità" deve intendersi un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance ("ESG") che, qualora si verifici, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento e quali sono i risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari che rendono disponibili sul mercato. Laddove non si ritengano rilevanti tali rischi e/o non siano presi in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, i partecipanti ai mercati finanziari forniscono una spiegazione chiara e concisa al riguardo.

A tal proposito, la SIM integra i criteri ESG per quanto ne concerne il servizio di Collocamento di prodotti di terzi e di Consulenza, ossia di verifica di adeguatezza degli strumenti d'investimento.

Oltre che rappresentare un obbligo normativo, l'adozione di un approccio strategico d'integrazione dei criteri ESG, sono elementi importanti al fine di identificare e ridurre i potenziali rischi di sostenibilità che possano impattare sugli investimenti dei clienti.

La SIM, pertanto, ha introdotto nei propri processi aziendali, un'attività di valutazione e identificazione degli strumenti finanziari al fine di offrire:

- maggiore trasparenza e consapevolezza ai i propri clienti
- mantenere alta la reputazione della SIM, coerentemente con i Valori etici della SIM
- contrastare lo sviluppo di pratiche e attività non in linea con i principi della SIM

La SIM, relativamente al servizio di Collocamento di strumenti finanziari, alla data odierna, ha a catalogo le seguenti categorie di prodotti, emesse esclusivamente da Società Prodotto Terze:

- OICR
 - o SICAV
 - o Fondi Comuni d'Investimento)
- IBIP
 - o Polizze di Capitalizzazione
 - o Gestioni Separate
 - o Polizze Multiramo (caratterizzate da una componente in Gestione separata e l'altra in OICR)
 - o Polizze Unit Linked (caratterizzate da una componente in OICR)
- GESTIONI PATRIMONIALI
- FONDI PENSIONE APERTI e PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI (caratterizzate da una componente in Gestione separata o in OICR)

La SIM, per ognuna delle categorie di prodotto di cui sopra, verifica che ogni singola Società Prodotto abbia integrato nei propri processi d'investimento, i criteri/fattori di sostenibilità, affinché i singoli prodotti possano essere classificati come:

- **Non ESG** (sono inclusi sia in prodotti che non prendono in considerazione i criteri di sostenibilità, sia i prodotti non in grado di essere classificati)
- **ESG** (sono classificati tali, tutti i prodotti che prendo in considerazione i criteri di sostenibilità ambientali, sociali e di governance)
 - o **Light Green (Art.8 del SFDR)**: Quei prodotti che considerano i PAI e promuovono caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le società in cui vengono effettuati gli investimenti seguano buone pratiche di governance. Non rispondono al principio di "non "danneggiare in modo significativo alcun altro scopo ambientale o sociale"
 - o **Dark Green (Art.9 del SFDR)**: Quei prodotti destinati a investimenti sostenibili su misura e quelli che hanno come obiettivo investimenti sostenibili

Per quanto riguarda i prodotti IBIP, ossia i prodotti di natura assicurativa a contenuto finanziario, la SIM provvede a classificare i singoli strumenti finanziari disponibili all'interno della polizza.

La SIM è convinta che inglobare i criteri di sostenibilità e responsabilità nelle scelte di investimento rappresenta un Valore che trova la sua massima espressione nel lungo periodo.

A tal proposito, la SIM, nella prestazione del servizio di consulenza, utilizza i criteri sopra indicati per aggiungere alla maggiore trasparenza e informativa sui prodotti, un processo di inclusione/esclusione in relazione alle preferenze di sostenibilità dichiarate dal cliente in fase di compilazione del questionario MIFID2.

ART.4 – TRASPARENZA DEGLI EFFETTI NEGATIVI PER LA SOSTENIBILITA' A LIVELLO DI SOGGETTO

L'articolo 4 "Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto" del Regolamento (UE)

2019/2088 del 27 novembre 2019 richiede ai consulenti finanziari di pubblicare e aggiornare sul loro sito web informazioni circa il fatto se i medesimi prendano o meno in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

Alla data odierna, Valori & Finanza Investimenti SIM SpA esercita l'attività in riferimento alle seguenti autorizzazioni:

- 1) Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente - con le seguenti limitazioni operative: senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa (Delibera d'iscrizione n. 15592 del 24/10/2006);
- 2) Consulenza in materia di investimenti (D.lgs. n. 164 del 17/09/2007).

Nonostante sia autorizzata, ha deciso di **non** esercitare la seguente attività:

- 3) Esecuzione di ordini per conto dei clienti limitatamente alla sottoscrizione e compravendita di strumenti finanziari di propria emissione (D.lgs. n. 129/17 del 03/08/2017) – **Tale attività attualmente non viene esercitata dalla SIM;**

In questo quadro regolamentare, si precisa che:

- La SIM, in riferimento a quanto indicato al punto 1), si limita a collocare soltanto strumenti finanziari emessi e gestiti da Società Terze (pertanto non è coinvolta né direttamente, né indirettamente nelle scelte strategiche di investimento di qualsiasi prodotto)
- La SIM, alla data odierna, colloca, in riferimento agli strumenti d'investimento, soltanto strumenti finanziari definiti "a gestione attiva", ossia strumenti le cui strategie d'investimento e la composizione, sono definiti dagli analisti e gestori della Società Prodotto emittente.
- La SIM, in riferimento a quanto indicato al punto 2), offre un'attività di consulenza sul "prodotto" e non sul "portafoglio", basata sulla verifica di adeguatezza delle disposizioni fornite dal cliente rispetto il singolo strumento finanziario

La SIM, indirettamente, per il tramite delle Società Prodotto che attuano le strategie e definiscono la composizione degli strumenti finanziari (inclusi quelli all'interno degli IBIPs, ossia dei prodotti assicurativi a contenuto finanziario), favorisce l'identificazione dei prodotti di terzi che considerano gli eventuali effetti negativi (PAI) nei prodotti collocabili.

Infatti, la SIM, sensibile al tema sulla sostenibilità, e di come questo possa essere un fattore di moderazione del rischio, ha adottato delle procedure informative e informatiche, volte a classificare i prodotti finanziari come appartenenti, o non, alla classificazione ESG, cercando di offrire alla propria clientela un ulteriore livello di definizione in grado di identificare l'appartenenza alle seguenti tipologie:

- "Light Green" (definito nell'art.8 del SFDR), ossia quelli che considerano i PAI e promuovono caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le società in cui vengono effettuati gli investimenti seguano buone pratiche di governance. Non rispondono al principio di "non danneggiare in modo significativo alcun altro scopo ambientale o sociale"
- "Dark Green" (definito nell'art.9 del SFDR), ossia quelli destinati a investimenti sostenibili su misura e quelli che hanno come obiettivo investimenti sostenibili

Considerata la limitata disponibilità dei provider finanziari e delle stesse Società Prodotto, nell'fornire flussi informativi standardizzati in grado di ottenere una dettagliata, e soprattutto aggiornata, suddivisione dei PAI

considerati sui singoli strumenti d'investimento, la SIM non è in grado di offrire ulteriori dettagli oltre a quelli sopra descritti.

È possibile, ad ogni modo, che alcune Società Prodotto, pubblichino attraverso i propri canali informativi o tramite appositi fascicoli o documenti, ulteriori dettagli su alcune delle proprie soluzioni d'investimento, circa i metodi/modelli (proprietary o di terzi) e la granularità con cui i rischi sugli eventuali principali effetti negativi (PAI) sono considerati all'interno della strategia di gestione, come quelli riportati di seguito a titolo esemplificativo.

AMBIENTALI

- Emissioni di gas a effetto serra
- Impronta di carbonio
- Intensità di gas a effetto serra delle società che beneficiano degli investimenti
- Esposizione a società attive nel settore dei combustibili fossili
- Quota di consumo e produzione di energie non rinnovabili
- Attività che incidono negativamente sulle aree sensibili alla biodiversità
- Rapporto rifiuti pericolosi

SOCIALI

- Esposizione ad armi controverse (mine anti-uomo, bombe a grappolo, armi chimiche e armi biologiche)
- Paesi che beneficiano degli investimenti soggetti a violazioni sociali

GOVERNANCE

- Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle Linee guida destinate alle imprese multinazionali dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)
- Diversità di genere nel consiglio di amministrazione

ARTICOLO 5 - TRASPARENZA DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE RELATIVAMENTE ALL'INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ

L'articolo 5 "Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all'integrazione dei rischi di sostenibilità" richiede che: 1. I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari includono nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come tali politiche siano coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità e pubblicano tali informazioni sui loro siti web; 2. L'informativa di cui al paragrafo 1 è inclusa nelle politiche di remunerazione che i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari devono istituire e aggiornare conformemente alla legislazione settoriale, in particolare le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 e (UE) 2016/2341.

Alla data odierna la SIM incoraggia i prodotti sostenibili e sottopone alla propria clientela il necessario questionario per rilevare le preferenze di sostenibilità, senza però incentivare la propria Rete commerciale con promettenti remunerazioni verso tali o altri indirizzi distributivi, al fine di cercare di mantenere costantemente un rapporto equidistante e di omogeneo trattamento nei confronti dell'offerta dei prodotti delle società prodotte terze distribuiti dalla società, con l'intento di garantire in tal modo una salvaguardia verso i conflitti di interessi, ma anche per mitigare i possibili effetti negativi per il cliente, derivanti dalla percezione di incentivi sull'offerta ESG rispetto ad altre tipologie di prodotto.